

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-242 del 17/01/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - HERA S.p.A. - ADOZIONE e RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI SCARICHI ID 1649904 e ID 1649905 DELLA RETE FOGNARIA MISTA DI ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO CASALE SUD - ARA0301 - IN COMUNE DI BRISIGHELLA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-257 del 17/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciassette GENNAIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – HERA S.p.A. ADOZIONE e RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEGLI SCARICHI ID 1649904 e ID 1649905 DELLA RETE FOGNARIA MISTA DI ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO CASALE SUD - ARA0301 - IN COMUNE DI BRISIGHELLA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

DATO ATTO che le reti fognarie pubbliche rientrano, ai sensi della DGR 1795/2016 sopracitata, fra le opere e gli impianti di pubblica utilità per le quali la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al SAC stesso;

CONSIDERATA la DGR 569 del 15/04/2019, recante aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti e direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti ed in particolare l'Allegato 2 il quale prevede le modalità di autorizzazione delle reti fognarie afferenti ad agglomerati;

VISTA l'istanza presentata al SAC di Arpae di Ravenna in data 05/09/2019 (acquisita da Arpae con PG/2019/137557) dalla società **HERA spa**, avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4 in qualità di gestore della rete fognaria mista di acque reflue urbane, non trattate, a servizio dell'agglomerato Casale Sud ARA0301, in comune di Brisghella, con scarichi ID 1649904 e ID 1649905 recapitanti nel Rio Casale, bacino idrografico del fiume Lamone, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica di tipo misto (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi enti le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *L.R. 6 marzo 2007, n. 4* "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali."
- *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;
- *DGR n. 569 del 15/04/2019* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/2016 e approvazione delle direttiva per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti di agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- *DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 e n. 569/2019 e di approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;
- *DGR n. 2338 del 27 dicembre 2022* recante aggiornamento dei termini previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione;
- *DGR n. 2201 del 18 dicembre 2023* di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016, n. 569/2019 e n. 2253/2021 e dei termini previsti dalla DGR n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in regione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'attuale responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, per la pratica Arpae n. 26419/2019, emerge che:

- la società HERA spa gestisce in comune di Brisighella, località Casale, una rete fognaria pubblica di tipo misto a servizio dell'agglomerato ARA0301 Casale Sud. HERA spa ne chiede l'autorizzazione allo scarico ai sensi della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016, come aggiornata dalla DGR n. 569 del 15/04/2019;
- il sistema fognario dell'agglomerato, di consistenza inferiore a 50 AE, comprende due reti fognarie con due scarichi diretti nel Rio Casale, ID 1649904 e ID 1649905 (entrambi in via Castellina), di acque reflue urbane miste non trattate;
- tali scarichi dovranno essere adeguati ai trattamenti appropriati previsti dalla DGR 1053/2003 entro il 31/12/2030, come stabilito dalla DGR 201/2016, aggiornata dalla DGR 569/2019;
- la società HERA spa ha presentato, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR 201/2016, al SAC di Arpae di Ravenna in data 05/09/2019 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa - prot. HERA spa n. 85012 del 05/09/2019 - acquisita agli atti di Arpae con il n. PG/2019/137577, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi). Nella documentazione presentata la società dichiara che la consistenza del sistema di raccolta dell'agglomerato è pari a 41 AE, quindi inferiore a 50 AE, che non ci sono apporti di AE produttivi e che nel sistema fognario non sono presenti scolmatori di piena e di emergenza;

- valutazione di impatto acustico. L'Azienda attesta nella Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che gli scarichi sono a servizio di un sistema nel quale non sono presenti sorgenti di rumore significative e quindi che l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di Impatto acustico;

- l'istanza di AUA è stata presentata direttamente al SAC ai sensi della DGR n.1795/2016 in quanto trattasi di opere/impianti di pubblica utilità;
- l'istanza presentata in data 05/09/2019 è stata valutata formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 05/09/2019 per cui il SAC ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato, con apposita comunicazione PG/2019/141076 del 12/09/2019;
- rispetto alle verifiche previste dall'art. 4 del DPR n. 59/2013, sono risultate necessarie integrazioni documentali ai fini istruttori sia relativamente al parere dell'ARSTPC sia dell'URF;
- in data 10/06/2020 HERA S.p.A. ha inviato parte delle integrazioni richieste, acquisite con PG 2020/75940 ed ulteriori integrazioni in data 26/10/2020, acquisite con PG 2020/154363;

DATO ATTO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri e valutazioni tecniche necessarie e vincolanti ai fini dell'adozione della modifica sostanziale di AUA:

- parere del Dipartimento di Sanità Pubblica in merito allo scarico, acquisito in data 08/10/2019 con PG 2019/156159;
- valutazioni tecniche di Arpae, Servizio Territoriale di Ravenna – Distretto di Faenza-Bassa Romagna – PG 2020/74250 del 21/05/2020;
- nota dell'Unione della Romagna Faentina in merito alla valutazione di impatto acustico, acquisita in data 11/11/2020 con PG/2020/163603, in cui si esprime parere favorevole, con prescrizioni;

PRESO ATTO che per l'agglomerato di Casale Sud è inserito nella DGR 569/2019 così come modificata dalla DGR 2153/2021 - DGR che hanno aggiornato l'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016- l'intervento con Livello di priorità 3 di "trattamento delle reti non depurate". Per gli interventi con Livello di priorità 3 sono previste le seguenti scadenze:

- **31/12/2024** per la redazione dei progetti definitivi degli interventi;
- **31/12/2030** per la realizzazione degli interventi.

Gli scarichi in oggetto vengono autorizzati tenuto conto delle modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR n. 201/2016, come aggiornata dalla DGR 569/2019, in ragione di quanto disposto dalla stessa DGR n. 201/2016 che al punto 7 delibera:

"- di stabilire, in attesa che ATERSIR ed i Comuni con gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma ai sensi dell'art.147, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06 predispongano e attuino il Programma degli Interventi avente le caratteristiche previste dalla Direttiva allegata, che tutti gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da pubbliche fognature al servizio di agglomerati esistenti di consistenza inferiore ai 2.000 AE, su cui permangono elementi di criticità in merito al loro grado di conformità, siano autorizzati da parte dell'Ente preposto a seguito della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione,....."

PRESO ATTO di quanto di seguito riportato in merito al parere di compatibilità idraulica dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC):

- in data 15 aprile 2019 è stata adottata la DGR n. 569/2019. La DGR 569/2019 contiene "Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti". In tali Direttive la Regione ha indicato ad Arpae di acquisire un parere di compatibilità con il regime idraulico dei corpi idrici recettori, all'Autorità Idraulica competente così come definita nello stesso atto. Quanto sopra nelle istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sia diretto che indiretto, delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati (impianti di depurazione e reti fognarie dei sistemi afferenti agli impianti), autorizzabili ai sensi del DPR n.59/2013. L'Autorità Idraulica competente a cui va richiesto il parere di cui sopra è il Consorzio di Bonifica o il Servizio d'Area dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. In essa si indica che l'Autorità idraulica si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di Arpae.

Nell'istruttoria per il rilascio dell'AUA di che trattasi è stato pertanto richiesto all'ARSTPC il parere di competenza in data 12/09/2019 con PG Arpae n. 2019/141076 in quanto gli scarichi dell'agglomerato recapitano nel Rio Casale afferente al fiume Lamone. L'ARSTPC ha indicato con comunicazione in data 19/11/2019 la documentazione integrativa necessaria per l'espressione del parere di competenza per gli scarichi in corso d'acqua pubblico, da richiedere a HERA S.p.A. La richiesta di integrazioni è stata inoltrata a HERA S.p.A. con la nota PG 63335 in data 29/04/2020;

DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna con la successiva *DGR n. 2153 del 20 dicembre 2021*, oltre ad aggiornare l'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019, ha approvato delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti. Ha inoltre individuato le informazioni che il Gestore è tenuto a fornire per le esigenze istruttorie dell'ARSTPC. Inoltre al punto 5) del deliberato afferma quanto segue:

5) di stabilire che per le infrastrutture fognario/depurative afferenti agli Agglomerati presenti sul territorio regionale, ancorché già realizzate alla data di pubblicazione del presente atto, essendo queste funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, laddove in fase di autorizzazione delle stesse risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente atto, ARPAE potrà comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

In ragione di quanto sopra in data 04/03/2022 con PG 36100/2022 questo SAC ha richiesto a HERA S.p.A. di avviare le verifiche idrauliche e la predisposizione della documentazione necessaria all'espressione del parere di competenza dell'ARSTPC, così come indicato nell'atto regionale, previo confronto con l'ARSTPC stessa. Quanto sopra relativamente a tutte le istanze con istruttoria sospese per l'acquisizione del parere dell'ARSTPC, tra le quali quella dell'agglomerato di Casale Sud. HERA S.p.A. ha risposto in data 29/04/2022 (acquisita con PG 71538/2022) segnalando che potrebbero adempiere alla presentazione della suddetta documentazione in 5 anni, in quanto occorre svolgere rilievi in campo con personale interno ed esterno ed elaborare eventuali relazioni idraulico-idrogeologiche (relativamente a tutti i procedimenti sospesi per analoga motivazione oltre che per il procedimento in oggetto).

In AUA successivamente rilasciate per altri agglomerati con scarichi in corpi idrici regionali è stato prescritto a HERA di trasmettere un cronoprogramma per la presentazione della documentazione integrativa e delle istanze di concessione per l'utilizzazione delle aree del Demanio idrico regionale, se dovute, relativo a tutti gli scarichi diretti e indiretti di reti fognarie pubbliche gestite da HERA S.p.A. in corpi idrici del demanio regionale.

HERA S.p.A. ha risposto con nota PG HERA 47097/23 del 17/05/2023 acquisita con PG 2023/86837, nella quale propone la presentazione della documentazione integrativa e delle istanze di concessione per 8 scarichi individuati recapitanti nel fiume Lamone o nel Torrente Senio, per i quali sono disponibili i dati idraulici necessari necessari alle valutazioni idrauliche sulle interferenze fra i regimi estremi di evento meteorico. Propone inoltre che solo successivamente alla verifica di completezza da parte dell'ARSTPC della documentazione predisposta per i suddetti 8 scarichi ai fini dell'espressione del parere/nulla osta idraulico, possa essere predisposta la documentazione ritenuta adeguata all'espressione del parere per tutti gli altri scarichi, in conformità alle disposizioni regionali in materia, quindi anche per gli scarichi dell'agglomerato di Casale Sud. Pertanto HERA S.p.A. si riserva di trasmettere un cronoprogramma di presentazione della documentazione integrativa e delle istanze di concessione per gli altri scarichi in istruttoria successivamente alla verifica di completezza della documentazione da parte dell'Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile relativamente ai sopracitati 8 scarichi.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che Società HERA spa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario Arpae in data 14/08/2019;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore di HERA spa, nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di gestione degli scarichi D 1649904 e ID 1649905 (entrambi in via Castellina) della rete fognaria convogliante acque reflue urbane, a servizio dell'agglomerato ARA0301 Casale Sud in comune di Brisighella, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà adottata e rilasciata dal SAC ai sensi della DGR 1795 del 31 ottobre 2016.

Quanto sopra nelle more della presentazione da parte di HERA S.p.A. della documentazione completa indicata nelle Disposizioni di cui all'Allegato 2 della DGR 2153/2021, finalizzata all'espressione del parere di compatibilità idraulica dell'ARSTPC, ai sensi del punto 5) del deliberato della stessa DGR 2153/2021, in quanto i tempi necessari per lo svolgimento delle verifiche di carattere idraulico indicati da HERA S.p.A. (5 anni) sono ritenuti incompatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo e rilevando la necessità di concludere con sollecitudine l'istruttoria avviata da tempo. L'atto autorizzativo viene subordinato all'acqui-

sizione, nel corso della durata dell'AUA, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'ARSTPC; a tal fine occorre che HERA S.p.A. trasmetta la documentazione necessaria secondo le modalità comunicate e condivise dal SAC e comunque entro il termine massimo del 30/11/2027 (scadenza stabilita in attuazione del termine proposto dalla stessa HERA S.p.A. di 5 anni dal rilascio dell'AUA, calcolata dalla data di rilascio dell'AUA per l'agglomerato di Casola Valsenio).

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina del Direttore Generale ARPAE n.2022/30 del 08/03/2022 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Miria Rossi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ravenna;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo;

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di **ADOTTARE E RILASCIARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR n. 1795 del 31 ottobre 2016, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società **HERA spa** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'**attività di gestione degli scarichi ID 1649904 e ID 1649905 (entrambi in via Castellina) della rete fognaria di acque reflue urbane** a servizio dell'agglomerato ARA0301 Casale Sud in comune di Brisighella, di consistenza nominale inferiore a 50 AE, fatti salvi i diritti di terzi;

2. di **DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza Arpae SAC di Ravenna;

- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. di **VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **Allegato A)** al presente provvedimento riportante le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale.

E' altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

• variazioni indicate nell'Allegato 2 "*Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*" alla DGR n. 569 del 15 aprile 2019 di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Società intenda installare nuove sorgenti sonore o modificare o incrementare la potenzialità delle sorgenti, le suddette variazioni devono essere valutate in via previsionale, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998. Pertanto, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA, dovrà essere presentata, prima della messa in opera della modifica, la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".;

3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. nel corso della durata della presente AUA **va acquisito il parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'ARSTPC per gli scarichi autorizzati con il presente atto con recapito diretto in corpi idrici regionali**. A tal fine la presentazione della documentazione integrativa per l'espressione del parere dell'ARSTPC e delle istanze di concessione per l'utilizzazione delle aree del Demanio idrico regionale, se dovuta, relative agli scarichi dell'agglomerato Casale Sud – ARA0301 va effettuata secondo un **cronoprogramma da predisporre** secondo le modalità comunicate e condivise dal SAC. La **documentazione integrativa e le istanze di concessione vanno comunque presentate entro il termine massimo del 30/11/2027**;

5. di **STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del presente atto ed è rinnovabile**. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;

7. di **DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. di **DARE ATTO** che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento ad Hera spa. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e all'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Documentazione, conservata agli atti, presentata al SAC di Arpae da HERA S.p.A. per il rilascio dell'AUA, in data 05/09/2019 - Prot. HERA n. 85012 del 05/09/2019 - acquisita da Arpae con PG/2019/137557, e le successive integrazioni trasmesse in data 26/05/2020 - Prot. HERA n.44754 del 26/05/2020 - acquisita da Arpae con PG/2020/75940, in data 26/10/2020 - Prot. HERA n.89105/20 del 26/10/2020 - acquisita da Arpae con PG/2020/154363.
- L'elaborato grafico relativo al sistema fognario dell'agglomerato - planimetria "Agglomerato ARA0301 - scala 1:1.500"- trasmessa da Hera S.p.A. a corredo dell'istanza in data 05/09/2019 - Prot. HERA n. 85012 del 05/09/2019 - acquisita da Arpae con PG/2019/137557.
L'elaborato è parte integrante del presente provvedimento e viene allegato (**Allegato A1**).

CONDIZIONI relative all'assetto fognario e agli scarichi finali dell'agglomerato

L'agglomerato ARA0301 Casale Sud in Comune di Brisighella è di consistenza valutata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII) pari a 41 AE, tutti residenti, ed è servito da pubblica fognatura avente due scarichi finali non trattati: ID 1649904 e ID 1649905 (entrambi in via Castellina, in comune di Brisighella).

Nella DGR n. 2201 del 18 dicembre 2023 di aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti al 31/12/2022 l'agglomerato Casale Sud è censito tra gli agglomerati di consistenza inferiore a 50 AE.

Entrambi gli scarichi recapitano in acque superficiali, nel Rio Casale, bacino del fiume Lamone.

Nella DGR n. 2201 del 18 dicembre 2023 di aggiornamento al 31/12/2022 dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 201/2016, n. 569/2019 e n. 2253/2021 e dei termini previsti dalla DGR n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati, l'agglomerato ARA0301 Casale Sud è inserito nella Tabella 9 degli agglomerati di consistenza inferiore a 50 AE.

Le modalità e tempistiche di adeguamento dello scarico di che trattasi sono dettate dalla DGR 201/2016- allegato parte integrante, al punto 5 - "Ordine di priorità degli interventi", per cui agli agglomerati con consistenza inferiore ai 200 AE è associato un Livello di priorità 3 e al punto 6 - "Realizzazione degli interventi di cui al programma", nel quale per gli interventi con Livello di priorità 3 sono previste le seguenti scadenze:

- **31/12/2024** per la redazione dei progetti definitivi degli interventi;
- **31/12/2030** per la realizzazione degli interventi.

Gli scarichi in oggetto vengono autorizzati in ragione delle modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR n. 201/2016, come aggiornata da successive DGR e infine dalla DGR n. 2201/2023.

PRESCRIZIONI relative agli scarichi finali dell'agglomerato e all'assetto fognario

1. Dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi coerentemente con quanto previsto dalla DGR n. 201/2016, aggiornata da successive DGR e infine dalla DGR n. 2201/2023, in linea con i programmi e le tempistiche in esse stabiliti.
2. Qualora si configurino variazioni del numero attuale di abitanti equivalenti, in fase di progettazione degli interventi, e comunque prima dell'allaccio alle reti esistenti di nuovi scarichi, dovrà esserne valutata la sostenibilità rispetto a quanto attualmente autorizzato.
3. Gli scarichi provenienti da insediamenti destinati a civile abitazione e relative pertinenze che recapiteranno nella rete in oggetto, dovranno sempre essere conformi a quanto previsto dalla DGR 1053/2003.
4. Il gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà garantire, nel tempo, il corretto stato di conservazione/manutenzione degli scarichi e della rete fognaria afferente, così da garantire che gli scarichi dell'agglomerato non determinino un abbassamento dei livelli di qualità delle acque superficiali in cui recapitano e, nel caso, dovrà definire un programma di interventi con relative priorità, avendo a riferimento la fattibilità tecnico-economica degli stessi in rapporto ai benefici ambientali.
5. Gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore.

6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici o malfunzionamenti che modifichino anche provvisoriamente il regime e/o la qualità degli scarichi, ne deve essere data tempestiva comunicazione ad ARPAE - SAC e ad Arpa - Servizio Territoriale indicando, tra l'altro, le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e/o ristagni di acque reflue nei corpi recettori onde impedire al massimo esalazioni moleste e/o il proliferare di insetti.

PLANIMETRIA SISTEMA FOGNARIO AGGLOMERATO CASALE SUD

Agglomerato ARA0301



1:1.500

Legenda

-  agglomerato_ara0301
-  Scarico in acque superficiali, In servizio

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.